

Ill.mo Sig. Sindaco
Comune di San Pietro Mosezzo
Via Marinone n.13
28060 - San Pietro Mosezzo (NO)

Oggetto: Proposta di controdeduzioni ad osservazioni e rilievi formulati dagli Enti e soggetti interessati alla classificazione acustica del territorio comunale e trasmissione dei relativi elaborati per l'approvazione finale del PCA.

Il sottoscritto Arch. Stefano Sozzani in relazione all'incarico avuto, visti i rilievi e le proposte inviate ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000 dai seguenti soggetti:

- 1) Provincia di Novara: Prot. Registro Ufficiale U.0030195.03-12-2020
- 2) ARPA: pratica n. B6. Cod GAU/DOQUI K13_2020_01788
- 3) Comune di Novara: Protocollo n. 5803 del 11/09/2020

trasmette di seguito le relative proposte di controdeduzioni:

1) osservazioni e richieste avanzate dalla Provincia di Novara:

La Provincia di Novara, oltre a far riferimento al contributo tecnico inviato da ARPA e alle ivi "considerazioni generali", richiede *a valle del procedimento di approvazione del PZA*, l'invio dei file shape o similari per aggiornare il Geoportale di ARPA.

- Tale richiesta non comporta modifiche al PCA adottato.

2) Valutazione tecnica effettuata da ARPA:

L'ARPA, nella sua valutazione tecnica, non riscontra evidenti criticità e nelle considerazioni generali richiama quanto segue:

Si fa presente che i Comuni ai sensi di legge sono chiamati, una volta approvato il PZA, a far rispettare i limiti normativi previsti per le diverse classi acustiche. A tal proposito si ricorda che il cd limite differenziale di immissione non è applicabile esclusivamente ai recettori posti all'interno delle Aree classificate in Classe VI, mentre rimane applicabile per tutti i recettori posti nelle altre Classi acustiche anche se la sorgente sonora ricade in Classe VI.

Nel caso si riscontrino superamenti dei limiti di attenzione, il Comune dovrà predisporre apposito Piano di Risanamento acustico Comunale ai sensi dell'art. 13 LR 52/2000.

Si ricorda che, a seguito dell'approvazione del PZA dovrà essere eventualmente adeguato il Regolamento acustico Comunale ai sensi dell'art 5 comma 5 della LR 52/2000. A tal proposito si fa presente che relativamente alle "attività rumorose di carattere temporaneo svolte all'aperto" la Regione Piemonte ha emanato specifiche norme mediante la DGR 27 Giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.

Dovrà essere richiesta, a valle del procedimento di approvazione dell'adeguamento del PZA, copia su supporto informatico (shape files o similari) al fine di poter aggiornare il mosaico provinciale dei PZA pubblicato su Geoportale di ARPA Piemonte; di tale supporto dovrà essere indicato il sistema geografico di riferimento utilizzato.

- Tali considerazioni e valutazioni tecniche non comportano modifiche al PCA adottato.

3) osservazione avanzata dal Comune di Novara:

Il Comune di Novara osserva quanto segue:

Facendo seguito alla trasmissione, acquisita con protocollo n. 64285 del 07/08/2020, della proposta di classificazione acustica adottata dal Comune di San Pietro Mosezzo, con la presente si segnala che la proposta trasmessa pone un accostamento con il territorio del Comune di Novara in quanto l'area industriale lungo la S.P. 11 è inserita in classe VI mentre nel Comune di Novara l'area confinante è in classe III in quanto ambito rurale.

Si ritiene opportuno che il Comune di San Pietro Mosezzo inserisca idonee fasce cuscinetto per evitare la creazione di tale accostamento critico.

In riferimento a tale osservazione si segnala:

- a) l'area in questione, non oggetto di modifica nel PZA recentemente adottato, era stata inserita nel PCA approvato nel 2004 in classe VI in quanto il PRGC destinava tale porzione del territorio come "Aree produttive configurate". Il PRGC attualmente vigente ha confermato la suddetta destinazione urbanistica dell'area.

- b) Le aree industriali poste in classe VI a confine con il territorio del comune di Novara, sono ormai da tempo aree completamente urbanizzate.
- c) La Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell'agosto 2001: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", precisa al punto 2.6 che le fasce cuscinetto:

- a) non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;*
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;*
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;*
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;*
- e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.*

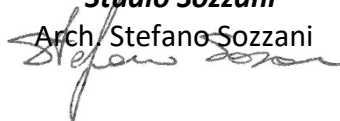
Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.*
- b) accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi*

nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

- Per quanto sopra, ai sensi del punto 2.6 c) della Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell'agosto 2001, si ritiene di non poter accogliere l'osservazione fatta dal Comune di Novara. Si evidenzia peraltro che una fascia cuscinetto dovrà essere inserita dal Comune di Novara a confine con il territorio di San Pietro Mosezzo, in quanto tale area risulta non urbanizzata.

Cordiali saluti
Novara, 19/01/2021

Studio Sozzani
Arch. Stefano Sozzani


ALLEGATI

Al fine di consentire la conclusione dell'iter procedurale di approvazione del PCA, in allegato alla presente trasmettiamo quanto segue:

- Relazione tecnica in formato .pdf
- Tav. 01 - Piano di Classificazione Acustica in formato .pdf